

www.internetculturale.it

M. Jg. B. 689


REGOLAMENTO

PER IL

SERVIZIO DELLE VETTURE PUBBLICHE

DELLA

CITTÀ DI FOGGIA



FOGGIA
Tipografia Cardone
1887



CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il servizio delle vetture pubbliche è messo sotto la sorveglianza dell'Autorità comunale.

Esso riguarda:

1. la solidità e la decenza delle vetture da nolo, nonchè le norme da osservarsi per lo esercizio del mestiere di vetturino;
2. la tariffa;
3. gli spazi da occupare, sia nei diversi punti della città, sia allo scalo della stazione ferroviaria;
4. le norme che hanno attinenza al corso pubblico.

CAPO II.

Esercizio delle vetture pubbliche

Art. 2.

È considerata vettura pubblica, e sottoposta perciò alle prescrizioni del presente regolamento, qualsivoglia legno di dimensioni e forme determinate, tirato da uno o più cavalli, che occupi il suolo pub-

— 10 —

e Farina, sono considerate come stazioni di fermata delle vetture pubbliche.

Art. 25.

La Giunta municipale fisserà il numero delle vetture che potrà stanziare nelle stazioni di fermata.

Art. 26.

Dall'attuazione del presente Regolamento, resta severamente proibito a tutt'i vetturini di vagare per le vie della città in cerca di avventori, essendo loro obbligo di non allostanarsi dalle stazioni ad essi assegnate, se non regolarmente richiesti.

Si fa eccezione da tale divieto, nel caso in cui dovranno recarsi allo scalo ferroviario nelle ore degli arrivi dei treni, o all'uscita dei teatri, dei balli o di altre riunioni, per procurare o rilevare passeggeri.

Art. 27.

Il contegno dei cocchieri nelle stazioni dev' essere serio. Non è lecito quindi d'infastidire o venire a contesa con i passeggeri, di schiamazzare, di far schioccare la frusta, d'incerdelire contro i cavalli e di commettere disordini di qualsivoglia natura.

Art. 28.

I cocchieri non potranno mai abbandonare i cavalli, i quali dovranno essere imbrigliati con morso, pronti a partire ad ogni richiesta.

— 11 —

Art. 29.

La disposizione delle vetture nelle stazioni sarà regolata in modo, da formare due file sull'asse verticale delle stesse.

I cocchieri prenderanno posto a misura del loro arrivo nella stazione.

Art. 30.

Il suolo delle stazioni dovrà essere costantemente pulito: è vietato quindi su di esso di foraggiare ed abbeverare i cavalli.

Art. 31.

I cocchieri non potranno mai rifiutarsi alle richieste degli accorrenti, meno il caso d'un impegno precedente, che, occorrendo, dovrà essere giustificato agli agenti municipali.

Art. 32.

La vigilanza delle stazioni, per la rigorosa esecuzione dei precedenti articoli, spetterà agli agenti municipali, ai cui ordini i cocchieri dovranno strettamente uniformarsi, salvo il ricorso all'ufficio municipale di polizia urbana, ove si sentissero lesi nei loro diritti.

CAPITOLO V.

Del Corso Pubblico

Art. 33.

Tutte le vetture conducenti persone, debbono es-

TARIFFA
per le vetture pubbliche della Città
DI FOGGIA

SERVIZI	VETTURE	VETTURE
	ad un cavallo	a due cavalli
Per una corsa di giorno L.	0 50	0 80
Idem di notte "	0 70	1 25
Servizio ad ore		
Per la prima ora "	1 10	2 00
Per ogni ora successiva "	1 00	1 50
Servizio di campagna		
Per la prima ora "	2 00	3 00
Per ognuna delle due ore successive "	1 20	1 70
Per ogni altra ora "	1 00	1 50

N. B. — La percorrenza da un punto all'altro della città, e da questa alla Stazione ferroviaria ed adiacenze, costituisce la corsa. Da mezz'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole verrà applicata la tariffa per le corse di notte. Pel servizio ad ore, la frazione della prima ora verrà considerata come ora intera, pel pagamento del compenso al vetturino. Le frazioni delle ore successive verranno calcolate di 30 in 30 minuti.

Approvata dalla Giunta municipale con deliberazione del 17 Novembre 1887, resa esecutoria li 8 del successivo mese, N. 15182.

Il Sindaco ff.

AVV. B. CARELLI

Il Segretario Capo
A. PABALINO



1064

150312